

ROMA



Segretariato Generale
30 OTT 2025
RC/30908

Ordinanza del Sindaco

Prot. n.

Prot. NA/2025/0024222
del 30/10/2025

N° 147 del 30 OTT 2025

Oggetto:

Periodo, orari di funzionamento e temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio di Roma Capitale, nella **stagione invernale 2025 – 2026**.

Il Direttore del Dipartimento
Infrastrutture e Lavori Pubblici
Ernesto Dello Vicario

Il Direttore del Dipartimento
Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e
Risanamento dagli Inquinamenti
Paolo Gaetano Giacomelli

L'Assessore ai Lavori Pubblici e
alle Infrastrutture
Ornella Segnalini

L'Assessore all'Agricoltura,
Ambiente e Ciclo dei Rifiuti
Sabrina Alfonsi

Visto
La Segretaria Generale
Rosa Iovinella

IL SINDACO

Premesso che:

l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 individua gli ordinari limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
Roma Capitale è inserita nella zona climatica D dell'articolo 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento di 12 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 15 aprile;

Atteso che:

l'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti e di utilizzo di risorse energetiche prevede che devono essere volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale, risorsa utilizzata anche per la produzione di quota parte di energia elettrica e calore;

il Comune di Roma in data 18 giugno 2009 ha aderito al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia", promosso dalla Commissione Europea, che ha tra i suoi obiettivi la riduzione delle emissioni di gas serra sul territorio, l'aumento della resilienza e la preparazione agli impatti negativi del cambiamento climatico, oltre ad affrontare la povertà energetica come un'azione chiave per garantire una giusta transizione;

tali decisioni sono collocate dentro una strategia complessiva dell'amministrazione che punta a realizzare interventi strutturali nella direzione della decarbonizzazione e elettrificazione dei sistemi di mobilità e di riscaldamento degli edifici a emissioni zero, e di riqualificazione ambientale delle aree più delicate, come scuole e ospedali;

tali interventi devono essere coerenti con gli impegni di riduzione delle emissioni degli inquinanti e al contempo delle emissioni di CO₂, come previsto dalla Mission europea *100 Carbon-neutral and smart cities by 2030* in cui Roma è stata selezionata dalla Commissione UE;

Considerato che:

gli impianti termici a uso civile rappresentano per la città di Roma, insieme al traffico veicolare, una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sul territorio capitolino, soprattutto di PM₁₀ e di NO₂ per i quali si registrano ancora superamenti dei valori limite;

le situazioni più critiche di inquinamento atmosferico si verificano soprattutto nel periodo invernale, generalmente a partire dal mese

di novembre quando iniziano ad instaurarsi condizioni meteo-climatiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, associandosi ad un quadro emissivo più gravoso determinato, oltre che dai flussi di traffico, anche dal funzionamento degli impianti di riscaldamento;

le temperature registrate negli anni più recenti mostrano in modo generalizzato per gran parte dei capoluoghi di Regione, tra cui Roma, una tendenza all'aumento delle temperature sia minime che massime (fonte ISTAT); la stessa Arpa Lazio riporta nel documento "Valutazione della Qualità dell'Aria della regione Lazio – 2024" che i valori della temperatura registrata nell'anno 2024 confermano l'andamento generale che ha visto, negli ultimi 12 anni, un progressivo innalzamento della temperatura media, con un incremento medio di 1,4°C riferito al periodo;

la diminuzione delle temperature di confort ambientale, degli orari giornalieri di funzionamento e del periodo di esercizio degli impianti termici, oltre a rappresentare un risparmio economico per le famiglie, contribuisce al contenimento delle emissioni inquinanti locali di cui gli impianti termici a uso civile rappresentano, come sopra richiamato, una fonte importante;

l'articolo 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

in ottemperanza al Piano regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) di cui alla DCR Lazio n.8/2022 e s.m.i., Roma Capitale deve adottare una serie di interventi finalizzati a ridurre le emissioni derivanti dalle principali fonti di inquinamento;

Roma Capitale, secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRQA, ha avanzato alla Regione Lazio una richiesta di rimodulazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal Piano a partire dal 1° novembre 2025, presentando un quadro complessivo di interventi relativi a diversi settori, tra cui quello degli impianti termici, atto a garantire una efficacia in termini di riduzione equivalente a quella prevista attuando gli interventi del PRQA;

nello specifico per gli impianti termici è stata prevista una riduzione del periodo di funzionamento (sia come durata stagionale che come numero di ore di funzionamento giornaliero) per la stagione invernale 2025-2026;

la Regione Lazio con la recente DGR n.967 del 28 ottobre 2025 ha approvato la succitata proposta di rimodulazione avanzata da Roma Capitale, evidenziando, per quanto attiene il provvedimento in oggetto, la necessità di attuare tutte le azioni (come l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza) utili a rendere efficace il provvedimento finalizzato alla diminuzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento;

Atteso che:

il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 definisce impianto termico: *"impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate"*;

l'articolo 129 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce, tra l'altro, che: *"Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia."*;

Visti:

la Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

gli artt. 129 e 132 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;

le Deliberazioni del Consiglio Regionale del Lazio n. 8 del 5 ottobre 2022 e n. 6 del 23 luglio 2025;

la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n.967 del 28 ottobre 2025

la Deliberazione di Assemblea Capitolina n.229 del 18 settembre 2025;

l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale;

ORDINA

per tutti gli impianti termici, come definiti dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48, presenti sul territorio di Roma Capitale le seguenti condizioni di esercizio:

- 1) la riduzione del periodo ordinario di esercizio, stabilendo, per la stagione 2025 – 2026, come periodo di funzionamento quello compreso tra il 15.11.2025 e l'08.04.2026;
- 2) il funzionamento per un massimo di 11 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, mentre per gli Uffici dell'Amministrazione Capitolina per un massimo di 10 ore giornaliere;
- 3) la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'articolo 3 comma 1, del DPR n. 74/2013 (ossia 17°C +2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19°C +2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici);

di fare salve, in ogni caso, le seguenti deroghe:

A) le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non si applicano a:

- a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) edifici adibiti a asili nido, scuole materne;
- d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

B) la condizione di cui al precedente punto 2) non si applica a:

- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici già derogati dall'applicazione delle condizioni di cui ai punti 1) e 2), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 dell'art. 4 D.P.R. 74/2013;
- d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

C) la condizione di cui al precedente punto 3) non si applica a:

- a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
- b) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità

comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria di cui al D.P.R. n.74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso;

- c) edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al D.P.R. n.74/2013 o dalla circostanza per cui l'energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
 - d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
- 4) la non applicazione della condizione di cui al precedente punto 2) agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria, per gli impianti con riscaldamento centralizzato a pompa di calore;
 - 5) la non applicazione della condizione di cui al punto 1) altresì agli edifici pubblici e privati che utilizzano esclusivamente sistemi di riscaldamento a pompe di calore autonomi o centralizzati, anche integrati con impianti da fonti rinnovabili;
 - 6) la non applicazione della condizione di cui al punto 3 agli impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal D.P.R. 74/2013;
 - 7) ai competenti organi di vigilanza di adottare le necessarie misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e la sua massima diffusione alla cittadinanza anche per il tramite del sito istituzionale di Roma Capitale;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.

Il Sindaco
Roberto Gualtieri